



ATTO N. DD 286 DEL 12/11/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO IN LOCALITA' PIANI DI TIEDOLI, COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'art. 7 comma 5 lett. f) della L.R. E-R n. 23/2011 che attribuisce al Consiglio d'Ambito le decisioni relative alla scelta della forma di gestione e modalità di affidamento del servizio;
- l'art. 8 comma 6 lett. b) della L.R. E-R n. 23/2011 che prevede che i Consigli Locali propongano al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- l'art. 16 della L.R. E-R 23/2011 prevede che "... in presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani...detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia..., regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti..."
- l'art. 6, comma 1, della L. R. E-R n. 16/2015 che dispone "per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento";
- il contratto di concessione ex art. 86 D.P.R. 554/99 per la costruzione e gestione di un impianto di selezione e compostaggio in Comune di Borgo Val di Taro stipulato in data 17/12/2002 tra Oppimitti Costruzioni Srl e l'allora Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (oggi Unione delle Valli Taro e Ceno);
- l'addendum al sopracitato contratto, stipulato tra le parti in data 25/02/2014, al quale ATERSIR ha aderito nei limiti delle proprie competenze;

considerato che:

- dal 2014 ATERSIR ha stabilito i corrispettivi di trattamento per i rifiuti indifferenziati in

ingresso, ed i corrispettivi per flussi intermedi tra impianti regolati in coerenza con i flussi stabiliti con il PRGR e PRRB;

- alla data del 31/12/2025 è prevista la scadenza della concessione richiamata e l'impianto rientrerà nella disponibilità dei Comuni dell'Unione delle Valli Taro e Ceno proprietari dell'impianto;
- dal 01/01/2026 l'impianto non sarà più soggetto alla regolazione pubblica, in quanto ai sensi del vigente Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB) l'impianto non è più annoverato tra gli impianti di prima destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati;

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 205/17, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- ha approvato con Deliberazione n. 443/2019 un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (di seguito anche "MTR-2"), definendo la metodologia di calcolo del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale, pari alla somma del valore residuo dei cespiti di cui al comma 20.2 e dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi del comma 20.3;
- con la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 ha approvato l'aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per le annualità 2024-2025, confermando l'impianto generale per la determinazione del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale;
- con la deliberazione n.397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito anche "MTR-3") e ha confermato, nel Titolo V dell'allegato A alla citata delibera, la metodologia di calcolo del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale, pari alla somma del valore residuo dei cespiti di cui al comma 21.2 e dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi del comma 21.3;

considerato che:

- ATERSIR ha definito le tariffe di trattamento dell'impianto in parola, in applicazione delle previsioni di PRRB, applicando le disposizioni contrattuali vigenti (addendum concessione TMB) previa verifica di compatibilità rispetto alla norma MTR-2 sovraordinata;
- i comuni conferenti all'impianto in oggetto sono confluiti dal 2025 nel bacino gestionale della nuova concessione assentita ad Iren Ambiente Parma srl, pertanto le tariffe dell'impianto di trattamento intermedio - approvate per gli anni 2024 e 2025 con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 28/05/2024 - sono confluite nella definizione della tariffa complessiva di smaltimento determinata per l'intero bacino gestionale, comprensiva dello smaltimento finale presso l'impianto di termovalorizzazione di Parma gestito da Iren Ambiente Spa;
- ATERSIR ha svolto un'attività di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali previste dall'addendum della concessione relativamente all'applicazione dei corrispettivi dell'impianto, in relazione alla garanzia di copertura degli oneri di investimento impiantistico sostenuti dal gestore, verificando il confronto tra flussi pianificati e flussi effettivi, finalizzata alla determinazione dell'eventuale valore residuo della concessione da riconoscere al concessionario uscente;

dato atto che, per la determinazione del valore residuo trova applicazione la metodologia

tariffaria ARERA, in particolare l'art 21 dell'allegato A della deliberazione 397/2025/R/rif (MTR-3);

richiamate le comunicazioni PG_AT-2024-0008110 del 25.07.2024, con cui ATERSIR ha avviato le attività propedeutiche alla definizione del valore residuo a fine concessione dell'impianto, e PG_AT-2024-0010013 del 26.09.2024 con cui il gestore ha fornito riscontro alla comunicazione sopraindicata, e richiamate le successive comunicazioni informali e attività svolte;

dato atto che l'impianto non sarà oggetto di subentro gestionale regolato, in quanto non più ricompreso nella pianificazione regionale dei flussi di rifiuti indifferenziati a smaltimento, e che pertanto non verrà identificato un soggetto subentrante obbligato alla corresponsione del valore residuo;

considerati gli obblighi convenzionali sottoscritti tra gli Enti proprietari dell'impianto ed il gestore Oppimitti Costruzioni S.r.l., che prevedono la compensazione diretta degli oneri di investimento sostenuti dal gestore e non già ammortizzati attraverso i flussi di rifiuti regolati;

valutato che ad esito dell'attività istruttoria svolta dall'Agenzia, di concerto con il soggetto gestore, risultano:

- valore residuo dei cespiti, VR_a pari a € 111.710,00;
- valore residuo altre componenti (rimodulazioni), VR_{rc} pari a € 283.894,07

per un totale di € 395.604,07 come più dettagliatamente descritto nella relazione allegata parte integrante e sostanziale alla presente;

valutato altresì che:

- per il valore VR_a gli obblighi convenzionali di cui alla concessione citata in premessa prevedono la compensazione diretta degli oneri di investimento sostenuti dal gestore e non già ammortizzati attraverso i flussi di rifiuti regolati;
- per il valore residuo derivante da rimodulazioni VR_{rc} può essere prevista una corresponsione diretta da parte degli enti proprietari dell'impianto, totale o parziale, ovvero il mantenimento, totale o parziale, all'interno delle prossime determinazioni tariffarie dei PEF dei Comuni, essendo tali residui imputabili ad annualità in cui i corrispettivi venivano garantiti all'impianto direttamente dai conferitori;

ritenuto di approvare la relazione conclusiva del procedimento preordinato alla determinazione del valore residuo a fine concessione dell'impianto pubblico di trattamento meccanico-biologico in località Piani di Tiedoli, Comune di Borgo Val di Taro, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, ed in particolare:

- di determinare il valore residuo dei cespiti previsto dal metodo ARERA da considerare per la compensazione diretta, da parte degli enti proprietari dell'impianto, degli oneri di investimento sostenuti dal gestore e non già ammortizzati attraverso i flussi di rifiuti regolati, pari a euro 111.710,00;
- di determinare il valore residuo delle rimodulazioni previsto dal metodo ARERA, da considerare per la compensazione diretta totale o parziale, ovvero da mantenere totalmente o parzialmente all'interno delle prossime determinazioni tariffarie dei PEF dei Comuni, pari a euro 283.894,07;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione conclusiva del procedimento preordinato alla determinazione del valore residuo a fine concessione dell'impianto pubblico di trattamento meccanico-biologico in località Piani di Tiedoli, Comune di Borgo Val di Taro, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. il valore residuo dei cespiti previsto dal metodo ARERA da considerare per la compensazione diretta, da parte degli enti proprietari dell'impianto, degli oneri di investimento sostenuti dal gestore e non già ammortizzati attraverso i flussi di rifiuti regolati, pari a Euro 111.710,00;
3. il valore residuo delle rimodulazioni previsto dal metodo ARERA da considerare per la compensazione diretta totale o parziale, ovvero da mantenere, totalmente o parzialmente, all'interno delle prossime determinazioni tariffarie dei PEF dei Comuni, pari a Euro 283.894,07;
4. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto Gestore uscente Oppimitti Costruzioni S.r.l. e al soggetto proprietario Unione delle Valli Taro e Ceno;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA REGOLAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Stefano Miglioli

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Relazione_VR_TMB_BorgovdTtaro.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta